



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Oggi, 29/07/2024, alle ore 12:00, in Barbariga (BS), in Via Roma, 31, presso la sede sociale della associazione si è riunita, a seguito di precorse intese, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare

Ordine del giorno

1. Approvazione nuovo statuto sociale
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale il Presidente Marco Tinti, che chiama a verbalizzare Roberto Gregori, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e constata:

- che sono presenti in proprio o con delega i soci della Associazione, regolarmente iscritti a libro soci, nonché i componenti del Consiglio Direttivo, di cui all'allegato foglio presenze;
- che alla data odierna non risultano nuovi iscritti alla associazione;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.
Fatta questa premessa, si passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione nuovo statuto sociale

Il Presidente informa che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 199 recante l'attuazione della Direttiva UE 2018/2001, delle norme sulla Tariffa incentivante emanate dal MASE, Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica con il DM n. 414 del 07 dicembre 2023 entrato in vigore il 24 gennaio 2024, nonché del Decreto Direttoriale n. 22 del 23 febbraio 2024 che ha dettato nuove regole operative per l'accesso e la successiva registrazione delle Comunità Energetiche al GSE, si è reso necessario provvedere alla modifica delle norme statutarie della associazione riformulando in particolare l'art. 3 e 6 delle regole associative.



Nella sua esposizione il Presidente ripercorre le tappe della normativa che si è completata con l'apertura dello sportello del GSE a far data dal giorno 08 aprile 2024 e propone alla assemblea di approvare integralmente il nuovo statuto che contiene alcune piccole integrazioni e rettifiche di altri articoli, non sostanziali, che si allega sotto la lettera A).

Segue una breve ma esauriente discussione, durante la quale vengono forniti agli interessati i necessari chiarimenti sul contenuto del nuovo statuto. Completata la discussione il Presidente pone quindi in votazione i punti previsti all'odg e l'assemblea dei soci, alla unanimità dei consensi senza astensioni od opposizione di alcuno,

l'Assemblea degli associati

delibera

di approvare il nuovo statuto della Associazione così come illustrato dal Presidente.

2. Varie ed eventuali

Nessun altro argomento viene sottoposto alla discussione.

Quindi il Presidente, constatato che nessuno chiede la parola, dichiara esaurito l'ordine del giorno, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti. L'assemblea si chiude dando incarico di redigere il presente verbale quando sono le ore 12.30

Il Presidente
Marco Tinti

Il segretario
Roberto Gregori

R. Gregori

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE BARBARIGA»

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE BARBARIGA».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Comune di BARBARIGA (BS) - Via Roma, n. 31.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta



dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

A tal fine, potrà:

- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri;
- ripartire i benefici economici tra i membri.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici a carico dei membri. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta

e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.

Sono membri produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione.

Sono membri consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Possono essere membri della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la/e quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la

Meechel. R. G.

diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte

in appositi albi od elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.


Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;



R. G. M.
Abenhal

c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;

d) da eventuali fondi di riserva;

e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Soci

Art. 6

I membri, produttori e/o clienti finali, che esercitano potere di controllo, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipano volontariamente e svolgono attività compatibili con le finalità dell'Associazione;
- essere persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera

b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le

R. G. M.

Morelli

amministrazioni locali contenute nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
di Statistica, secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel
territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli
impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia
rinnovabile;

- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità
di energia rinnovabile non deve costituire l'attività
commerciale e/o industriale principale, ed è necessario che
il codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai
codici 35.11.00 e 35.14.00;

- essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica
sotteso alle Cabine di trasformazione individuate nella
configurazione;

- se produttori, essere titolari o avere la disponibilità di
un impianto di produzione di energia elettrica alimentato
da fonti rinnovabili;

- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per
la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti
dal servizio di valorizzazione e incentivazione
dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per
il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;

Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da
"contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i

R. gfr

Merli

membri dell'Associazione, nei termini riportati nel Regolamento Interno Operativo.

La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore ed uscire in ogni momento dalla configurazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato ex art. 24 Codice civile, la conservazione di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

La CER assicura che l'importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, per percentuali della quota di energia condivisa che eccede il valore del 55 % nel caso di accesso alla sola tariffa premio, ovvero il valore del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale.

La CER assicura altresì, completa, adeguata e preventiva

R. M.

Be M.

informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:

- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;


- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;

- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE BARBARIGA, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla



Handwritten signature: R. G. M.

ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione e a ricevere i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica nell'ambito della CER, al netto delle spese sostenute dalla medesima CER;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la sussistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti

R. G. M.
Ave Del.

per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

Nella domanda di adesione, l'aspirante membro è tenuto a illustrare brevemente le proprie attività, dichiarando, in particolare:

- la titolarità o la disponibilità del punto di prelievo di energia primaria sotteso alla medesima Cabina di trasformazione;
- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione/UP di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
- la compatibilità dell'attività svolte con le finalità dell'associazione;
- di conferire mandato esclusivo all'associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi dell'associazione;
- di accettare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere già assunte da parte degli organi dell'associazione, impegnandosi a versare i contributi richiesti dall'associazione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente

Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale,

operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto

e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza

può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del

Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la

ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo per perdita dei requisiti richiesti

per la partecipazione alla CER, nonché per indegnità del socio

o per morosità dello stesso nel versamento della quota di

associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio

Direttivo

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta

giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed

esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla

restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo

versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo

comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a

sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es.

costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la

R. G. M.

Mer-DM

perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Organi e amministrazione

Art. 9

Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE BARBARIGA sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei



Ver. del. R. G. M.

consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.



Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che



ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

R. G. F.
De-ml.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà delle quote degli associati e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera

con la maggioranza semplice delle quote dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole della maggioranza delle quote dei presenti.

Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Scorporo



R. Jfr

Amh.

Art. 22

Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza semplice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo di una parte dei soci in una o più Associazioni.

Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria o iscriversi nella nuova Associazione generata.

Norme generali

Art. 23

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Montichiari
Via Broletto 10/15
20016 MONTICHIARI (BO)

REGISTRATO A MONTICHIARI il 02/08/2024. N° 979 Serie 3

Costo € tot. 100,00

Per Imposta Per Tributi

Funzionario
Rosalia L'Abbate